

COMUNE DI BORGHETTO DI VARA

PROVINCIA DELLA SPEZIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali 4
Articolo 1 – Normativa di riferimento, oggetto ed ambito di applicazione 4
Articolo 2 – Competenze 4
Articolo 3 – Responsabilità 4
Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento 5
Articolo 5 – Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti 5
Articolo 6 - Lutto cittadino ed esequie pubbliche 6
Articolo 7 - Richiedente il servizio 6
Articolo 8 - Atti a disposizione del pubblico 7
TITOLO II – Accertamento dei decessi 7
Articolo 9 - Dichiarazione di morte 7
Articolo 10 - Denuncia della causa di morte 8
Articolo 11 - Accertamenti necroscopici 8
Articolo 12 - Referto all'Autorità giudiziaria 9
Articolo 13 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane 9
TITOLO III – Osservazione dei cadaveri ed autorizzazione alla sepoltura 9
Articolo 14 – Termini di osservazione 9
Articolo 15 - Provvidenze nei periodi di osservazione 10
Articolo 16 - Depositi di osservazione, obitori e camere mortuarie (artt. 11 – 15 e 64 DPR 285/90) 10
Articolo 17 - Autorizzazione alla sepoltura 10
Articolo 18 – Riscontro diagnostico, rilascio di cadaveri a scopo di studio, prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico, autopsie, trattamenti per la conservazione dei cadaveri 11
TITOLO IV – Feretri 11
Articolo 19 - Deposizione della salma nel feretro 11
Articolo 20 - Tipologie di feretri 12
Articolo 21 – Operazioni cimiteriali inerenti il trattamento dei resti mortali 12
Articolo 22 - Fornitura dei feretri 12
Articolo 23 - Verifica e chiusura del feretro 12
Articolo 24 - Piastrina di riconoscimento 13
TITOLO V – Trasporti ed onoranze funebri 13
Articolo 25 - Servizio di trasporti funebri 13
Articolo 26 - Autorizzazione al trasporto funebre 13
Articolo 27 - Modalità del trasporto e percorso 14
Articolo 28 – Autofunebri 15
Articolo 29 - Iniezione conservativa e disposizioni generali circa i documenti di trasporto 15
Articolo 30 - Trasferimento di salme dal luogo di decesso ad altro luogo 15
Articolo 31 - Trasporto di deceduti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività (art. 18 del DPR 285/90) 16
Articolo 32 - Trasporto da e per altri comuni 16
Articolo 33 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero 17
Articolo 34 - Trasporti all' estero o dall'estero 17
Articolo 35 - Trasporto di ceneri e resti 17
Articolo 36 - Procedure per trasporto di resti mortali 18
Articolo 37 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio 18
Articolo 38 - Autorizzazioni per l'esercizio di onoranze funebri 18

Articolo 39 - Divieti....19
Articolo 40 - Idoneità di veicoli e locali....19
Articolo 41 - Incaricato del trasporto....19
TITOLO VI - Cimiteri....19
Articolo 42 - Cimiteri del Comune....19
Articolo 43 - Competenze e tariffe....20
Articolo 44 - Ricevimento delle salme e dei resti mortali (art. 50 DPR 285/90)....20
Articolo 45 - Reparti speciali....21
Articolo 46 - Sepolture riservate a cittadini illustri o benemeriti....21
Articolo 47 - Deposito provvisorio....21
Articolo 48 - Ossario Comune....22
Articolo 49 - Cinerario Comune....22
Articolo 50 - Divieti di ingresso nel cimiteri....22
Articolo 51 - Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri....23
Articolo 52 - Piano regolatore cimiteriale (PRC)....23
TITOLO VII - Inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni....24
Articolo 53 - Inumazione....24
Articolo 54 - Cippi, lapidi e copritomba....24
Articolo 55 -Tumulazione....25
Articolo 56 - Avvisi di scadenza....25
Articolo 57 - Esumazioni ordinarie....25
Articolo 58 - Esumazioni straordinarie....26
Articolo 59 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie....27
Articolo 60 - Tariffe per esumazioni ed estumulazioni....28
Articolo 61 - Oggetti da recuperare....29
TITOLO VIII – Cremazione....29
Articolo 62 - Cremazione....29
Articolo 63 - Autorizzazione alla cremazione....29
Articolo 64 - Urne cinerarie....31
Articolo 65 - Affidamento e dispersione delle ceneri....31
Articolo 66 - Modalità di conservazione delle ceneri e dei resti ossei....32
Articolo 67 - Dispersione delle ceneri....32
Articolo 68 – Registrazioni....33
Articolo 69 - Istanza per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri....33
Articolo 70 - Istanza per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri....33
Articolo 71 - Deposito provvisorio....34
Articolo 72 - Tariffe....34
Articolo 73 - Senso comunitario della morte....34
TITOLO IX - Concessioni cimiteriali....34
Articolo 74 - Concessione cimiteriale - disposizioni generali....34
Articolo 75 - Durata delle concessioni e utilizzazione dei loculi con concessione di durata superiore a 25 anni o perpetua....36
Articolo 76 - Modalità di concessione....36
Articolo 77 - Diritto d'uso delle sepolture....37
Articolo 78 – Divisioni....38
Articolo 79 – Subentri....38
Articolo 80 – Retrocessioni....38
Articolo 81 – Estinzione....38
Articolo 82 - Revoca....39

Articolo 83 – Decadenza 40
TITOLO X – Decoro cimiteriale 41
Articolo 84 - Obblighi di manutenzione 41
Articolo 85 - Progettazione e termini per la costruzione di sepolture private 41
Articolo 86 - Sepolture concesse prima dell'entrata in vigore del D.P.R.803/75: ristrutturazioni. 42
Articolo 87 – Caratteristiche generali delle sepolture private 42
Articolo 88 – Prescrizioni tecniche per la realizzazione di sepolture ad inumazione 43
Articolo 89 – Prescrizioni tecniche per l'apposizione di lapidi nelle sepolture in loculo 44
Art. 90 - Gestione dei rifiuti cimiteriali 44
Disposizioni finali 46
Articolo 91 - Efficacia della normativa regolamentare e norme incompatibili 46
Articolo 92 – Sanzioni 47

TITOLO I - Disposizioni generali

Articolo 1 – Normativa di riferimento, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in conformità alle disposizioni di cui al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con RD 27/07/1934 n. 1265 e s.m.i., D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e s.m.i., Circolari del Ministero della Sanità n. 24/93 e 10/98, DPR 03/11/2000 n. 396, Legge 28/02/2001 n. 26 e s.m.i, Legge 30/03/2001 n. 130 e s.m.i., D.M. Interno del 01/07/2002, DPR 15/07/2003 n. 254, L.R. 4 luglio 2007, n. 24.
2. Oggetto del regolamento è la disciplina delle funzioni svolte dal Comune in relazione alla morte delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati e di ogni altra attività connessa con la morte delle persone e la custodia delle salme, non specificamente attribuita ad altri enti od organi.
3. Le presenti norme hanno efficacia generale per il territorio del Comune

Articolo 2 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale. Il Sindaco svolge dette funzioni delegandole di norma al personale comunale, nelle forme di gestione consentite dall'Ordinamento degli Enti locali.
2. Spettano al Responsabile dei Servizi funebri e cimiteriali tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo Statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del Comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento.
L'Ufficio di Stato civile provvede a ricevere la denuncia di morte, alla redazione degli atti di morte, alle eventuali segnalazioni all'Autorità Giudiziaria dei casi sospetti di reato, alla normale autorizzazione alla sepoltura.
L'Ufficio Tecnico redige la pianta dei cimiteri ed i progetti dei lavori ad essa relativi; esamina i progetti dei lavori da eseguire dai privati all'interno dei cimiteri: progetti che invia all'esame della Commissione edilizia; vigila a che i progetti siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle norme del presente regolamento e delle leggi vigenti in materia.

Articolo 3 – Responsabilità

1. Il Comune adotta le misure idonee a prevenire situazioni di pericolo a persone e cose, all'interno dei cimiteri e non assume responsabilità per atti dannosi commessi da persone estranee al suo servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto negli artt. 2043 e ss. del Codice Civile,
salvo che il fatto non rilevi penalmente.
3. E' fatto divieto a chiunque, senza espressa autorizzazione del Responsabile dei servizi funebri e cimiteriali entrare nei Cimiteri oltre l'orario di apertura.

Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi cimiteriali e funerari di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente dichiarati gratuiti ai sensi dell'Art. 1 comma 7 bis della Legge del 28 febbraio 2001 n. 26 che limita la gratuità dei servizi alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, secondo le modalità specificate nel successivo articolo 5.
6. Sono inoltre compresi tra i servizi gratuiti:
a) la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri comunali ovvero in cinerario comune;
b) l'esumazione ordinaria d'ufficio e la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
c) l'estumulazione ordinaria d'ufficio e la deposizione delle ossa nell'ossario comune.
7. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento di tariffe determinate dalla Giunta comunale.
8. Le tariffe sono determinate sulla base del costo complessivo, del tempo e della complessità dei servizi nonché dei costi di investimento per la realizzazione ed il decoroso mantenimento delle opere cimiteriali. Il complesso degli introiti deve tendere al pareggio del bilancio del servizio.

Articolo 5 – Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. Il Comune provvede al trasporto funebre e alla fornitura del feretro per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 48 ore dal decesso. Il costo del funerale viene recuperato ponendolo a carico dei familiari, se rintracciati, tenuti agli alimenti ai sensi dell'Art. 433 C.C. [a) il coniuge; b) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; c) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; d) i generi e le nuore; e) il suocero e la suocera; f) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali].
2. Ugualmente si procede ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato ed approvato con determina dirigenziale dall'ufficio comunale che si occupa di assistenza sociale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore maggiorate del 10%.

4. Il feretro fornito a defunti abbandonati od indigenti è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento. Inoltre entro tre giorni dall'inumazione comune sulla fossa è posto un cippo riportante una targhetta di marmo o altro materiale inalterabile con le generalità del defunto.
5. In mancanza di familiari o altre persone interessate, viene possibilmente ricercato l'intervento di un ministro del culto di appartenenza del defunto per la celebrazione del rito funebre o, nel caso il culto di appartenenza sia sconosciuto, del parroco.

Articolo 6 - Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dagli edifici municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può specificare, nel decreto, altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade del paese e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco solitamente pronuncia l'orazione funebre.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono solitamente a carico del Comune.
5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vasto cordoglio.
6. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo le consuetudini locali.

Articolo 7 - Richiedente il servizio

1. Sulla scelta dei servizi descritti nel presente regolamento, nonché per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, cremazioni e spostamenti, ha prevalenza la volontà del defunto, ove la stessa sia stata espressa in modo evidente ed incontrovertibile.
3. In assenza di elementi che facciano intendere inequivocabilmente la volontà del defunto, prevale la volontà dei seguenti soggetti in ordine di priorità: a) il coniuge non separato o il convivente more uxorio residente nella medesima abitazione; b) i figli; c) i genitori; d) altri parenti in ordine di prossimità, come individuati ai sensi degli artt. 74 ss CC.; e) altri componenti del nucleo familiare. In caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado si avrà riguardo alla volontà espressa dalla maggioranza assoluta di essi.

4. In caso di dubbi sulla volontà prevalente deciderà il Sindaco o suo delegato con atto motivato.
5. Qualora sorgano successivi contrasti o dissidi tra familiari, l'ufficio segue le indicazioni del concessionario.
6. Colui che si presenta per richiedere un servizio e per concordarne le modalità si presume agisca nel rispetto delle volontà del defunto, nonché in nome, per conto e quindi col preventivo consenso di tutti i familiari interessati.

Articolo 8 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse: a) il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/90; b) planimetria dei Cimiteri in scala 1:500 (art. 54 D.P.R. 10/9/1990, n. 285); c) copia del presente regolamento; d) l'elenco delle esumazioni ordinarie previste nel corso dell'anno; e) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno; f) l'elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione.
2. E' apposto, presso ogni Cimitero, un cartello recante indicazione dell'orario di apertura e chiusura del Cimitero stesso;

TITOLO II – Accertamento dei decessi

Articolo 9 - Dichiarazione di morte

1. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato civile.
La dichiarazione è rilasciata da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato (anche impiegato presso un'impresa di pompe funebri); in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
Tale dovere si estende anche ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.
2. La dichiarazione è redatta con apposito modulo predisposto dall'ufficio per raccogliere tutti i dati espressamente richiesti dalla normativa vigente in materia di Stato civile, nelle forme di legge. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.
3. La dichiarazione è iscritta a cura dell'ufficiale di Stato civile nella prima parte dei registri di morte, ai sensi dell'art. 136 del RD 9 luglio 1939, n. 1238.
4. In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio provvede, ai sensi dell'art. 145 dell'Ordinamento dello Stato Civile, curando di esporre la salma

sconosciuta nel locale di osservazione e di rilevare, per quanto possibile, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento.

Articolo 10 - Denuncia della causa di morte

1. I medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, al più presto e comunque entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, la causa, a loro giudizio, della morte stessa. La scheda di morte ha finalità esclusivamente sanitarie, epidemiologiche e statistiche.
2. Copia della scheda compilata è trasmessa, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso Azienda Sanitaria Locale ASL 5 della Spezia. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una Azienda Sanitaria Locale diversa da quella dove è avvenuto il decesso, questa deve inviare copia della scheda di morte alla Azienda Sanitaria Locale di residenza.
3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta. L'obbligo della denuncia vale anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, secondo gli artt. 39 e 45 del Reg. P.M..
4. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco ministeriale pubblicato ex artt. 18 – 25 DPR 285/1990, il Comune rende sollecita comunicazione del decesso all'ASL dove è avvenuto il decesso. L'elenco, ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993, n. 24, deve intendersi di cui all'art. 1 del decreto del Ministero della Sanità 15 dicembre 1990 per le classi 1°, 2° e 3° dell'annesso allegato.
5. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il coordinatore sanitario della A.S.L. dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.
Presso l'Unità Sanitaria Locale sarà tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Articolo 11 - Accertamenti necroscopici

1. Le funzioni di medico nescroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla Azienda Sanitaria Locale competente. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti sono svolte dal Direttore Sanitario o da suo delegato.
2. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso e non dopo le 30. Sono fatti salvi i casi di decapitazione, maciullamento, morte dovuta a malattia infettivo-diffusiva.
3. La visita necroscopica ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della causa del decesso, l'accertamento e la

denunzia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica. Quale esito della visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.

Articolo 12 - Referto all'Autorità giudiziaria

Il sanitario che nella visita necroscopica, come anche in esito a riscontro diagnostico o autoptico, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 365 del Codice Penale e 4 del Codice di Procedura penale. In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Articolo 13 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale provvederà a darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria, a quella di Pubblica sicurezza ed all'azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
2. Salvo diversa disposizione dell'Autorità giudiziaria, l'ASL incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

TITOLO III – Osservazione dei cadaveri ed autorizzazione alla sepoltura

Articolo 14 – Termini di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.
2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma precedente.
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Articolo 15 - Provvidenze nei periodi di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.
2. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il coordinatore sanitario della A.S.L. prescrive le speciali misure cautelative.

Articolo 16 - Depositi di osservazione, obitori e camere mortuarie (artt. 11 – 15 e 64 DPR 285/90)

1. Il mantenimento in osservazione e le funzioni obitoriali da espletarsi nelle fattispecie e con le modalità di cui agli artt. 12 e ss. del DPR 285/1990 sono svolte, in assenza di appositi locali nei cimiteri, presso l'ospedale civile ovvero presso altra congrua ubicazione su conforme parere del Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USL o suo delegato.
2. Ogni cimitero deve essere dotato di Cappella cimiteriale, con funzione di camera mortuaria a norma dell'art. 64 del DPR 285/1990 per consentire lo svolgimento dell'esequie nel caso sia richiesto, o nei casi di avversità meteorologica.
3. L'eventuale necessità di sosta del feretro può aversi
- quando si prolungano i tempi di pompa funebre e/o seppellimento;
- a causa dell'ora tarda del suo arrivo rispetto gli orari stabiliti di apertura/ chiusura dei cimiteri e quindi delle attività lavorative connesse;
- quando non è possibile procedere alla sepoltura per avversità meteorologiche gravi;
4. La Cappella cimiteriale, ai sensi del comma 4 dell'art. 64 del DPR 285/1990, può funzionare come deposito di osservazione dove ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone: a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenere per il prescritto periodo di osservazione; b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
5. Il Sindaco, con proprio decreto, determina i casi in cui la Cappella cimiteriale funziona come deposito di osservazione. L'inadeguatezza delle abitazioni a tenere i cadaveri in osservazione è stabilita con determina del Responsabile dell'Ufficio urbanistica.

Articolo 17 - Autorizzazione alla sepoltura

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, dall'ufficiale dello Stato Civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 13.
2. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
3. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.
4. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.
6. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficio di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Articolo 18 – Riscontro diagnostico, rilascio di cadaveri a scopo di studio, prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico, autopsie, trattamenti per la conservazione dei cadaveri

Per il riscontro diagnostico delle cause di morte, per il rilascio di cadaveri a scopo di studio, per il prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico, per autopsie e trattamenti per la conservazione dei cadaveri si fa rinvio agli articoli da 37 a 48 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 285/90 e successive modificazioni.

TITOLO IV – Feretri

Articolo 19 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 20.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere

deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della l'Azienda U.S.L detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 20 - Tipologie di feretri

1. La struttura e la qualità dei materiali dei feretri sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza da percorrere tra il luogo del decesso e quello del seppellimento. In relazione alle diverse tipologie i feretri dovranno avere, quindi, le caratteristiche previste dagli artt. 30, 31, 75 e 77 del D.P.R. 285/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 21 – Operazioni cimiteriali inerenti il trattamento dei resti mortali

1. Nel caso non sussistano motivi ostativi di natura igienico-sanitaria, per il trasporto di resto mortale è sufficiente l'uso di contenitore di materiale biodegradabile (inumazione) o facilmente combustibile (cremazione). Il contenitore di resti mortali deve avere caratteristiche di spessore e forma capaci di contenere un resto mortale, di sottrarlo alla vista esterna e di sostenere il peso. Il contenitore di resti mortali, all'esterno deve riportare nome cognome, data di nascita e di morte.
2. Solo nel caso il Responsabile dei Servizi funebri e cimiteriali comunali o suo delegato, come stabilito nell'Ordinanza del Sindaco che regola le estumulazioni (redatta con parere dell'Azienda Sanitaria Locale), abbia rilevato la presenza di parti molli è d'obbligo, per il trasporto dei resti mortali, l'uso di feretro avente le caratteristiche analoghe a quelle di trasporto di cadavere.

Articolo 22 - Fornitura dei feretri

Le casse ed i cofani mortuari destinati alla inumazione e alla tumulazione, come pure cassette in zinco per resti ossei, casse per resti mortali, urne cinerarie, possono essere forniti sia da Imprese di Onoranze Funebri private sia dal Comune ovvero dal Gestore di parte o dell'intera attività cimiteriale.

Articolo 23 - Verifica e chiusura del feretro

1. La chiusura del feretro è svolta da personale ASL o soggetto delegato, nei limiti e con le modalità di cui alle vigenti disposizioni. La documentazione attestante la regolarità di tali operazioni deve essere allegata ai documenti del defunto da consegnare all'ingresso della salma nel cimitero di destinazione (sepoltura).

2. Con la verifica si deve accertare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 24 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul coperchio di ogni feretro ammesso nei cimiteri è sempre d'obbligo applicare apposita piastrina di idoneo materiale recante impressi, in modo indelebile, il nome e cognome della salma o dei resti contenuti, e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Ciascuna urna cineraria sigillata contenente le ceneri derivate dalla cremazione deve riportare in modo chiaro e preciso i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data di decesso e quella dell'avvenuta cremazione.

TITOLO V – Trasporti ed onoranze funebri

Articolo 25 - Servizio di trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è svolto dalle Imprese di onoranze funebri e non è assoggettato al diritto di privativa di cui al punto 8 dell'art. 1 del R.D. 2578/34, recante il T.U. per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune, per quanto stabilito dall'art. 112 del T.U. n. 267/2000. Le Imprese di Onoranze Funebri, che risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento e dalla vigente normativa in materia, possono esercitare il trasporto purché in possesso delle prescritte autorizzazioni.
2. In considerazione delle caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, l'Amministrazione Comunale mantiene il controllo e la disciplina del servizio.
3. Fatti salvi i casi di gratuità e di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni normative, la Giunta Comunale potrà stabilire speciali diritti sui trasporti di salma.
4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti dei cadaveri, su richiesta di una pubblica Autorità (Carabinieri, Polizia di Stato, Autorità Giudiziaria, ecc.), dal luogo di decesso (pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato) al deposito di osservazione o all'obitorio. Nel caso la pubblica Autorità disponga il trasferimento in locali diversi da quelli indicati, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali verrà ugualmente eseguito, ma con oneri a carico della pubblica Autorità che lo ha disposto.
5. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

Articolo 26 - Autorizzazione al trasporto funebre

1. L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso o dai dipendenti comunali dei Servizi funebri e cimiteriali.
2. Il Sindaco o chi per lui è altresì competente ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione od obitorio (anche se situati fuori dal proprio Comune) al luogo di sepoltura.
3. Fanno eccezione alla competenza di cui al comma 1:
a) i trasporti di prodotti abortivi di cui all'art.7, commi 2 e 3 del D.P.R. n.285/90, per i quali è competente l'Azienda U.S.L.;
b) i trasporti di cadaveri di cui al precedente art. 25, comma 4, per i quali è competente la pubblica Autorità che ha disposto il trasporto. In questo caso verranno rilasciate due copie di autorizzazione al trasporto: una per l'incaricato al trasporto e una per la trasmissione al Sindaco del Comune di decesso.
4. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove sarà accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta.
6. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Articolo 27 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, delle modalità e dei percorsi dei trasporti funebri possono essere determinati dal Sindaco con ordinanza.
2. Fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27, comma 2, del T.U. Legge Pubblica Sicurezza, il trasporto comprende:
a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
b) il tragitto alla chiesa o al luogo di svolgimento delle esequie;
c) la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o quello religioso, secondo il culto praticato dal defunto;
d) il proseguimento, seguendo il percorso più breve e di minor traffico fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta (locale scalo ferroviario, aeroportuale, ecc.).
3. Nessuna altra sosta può farsi durante il percorso, salvo casi di forza maggiore.
4. L'eventuale richiesta di corteo deve essere preventivamente richiesta dai familiari/aventi titolo tramite l'Impresa di Onoranze Funebri al Comando di Polizia Municipale che rilascerà entro 48 ore apposita autorizzazione ovvero scaduto tale termine l'autorizzazione stessa si riterrà rilasciata ai sensi dell'istituto del silenzio/assenso, non sono pertanto ammessi cortei improvvisati e non autorizzati.

5. È vietato fermare, disturbare o interrompere in qualsiasi modo il passaggio di un corteo funebre; dovrà comunque essere lasciato il passo ai mezzi pubblici (del servizio pubblico urbano, dei Vigili del fuoco, dei servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza, ecc.).
6. Eventuali servizi o trattamenti speciali richiesti dall'avente titolo potranno essere disposti dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di servizio.
7. Il Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato vigila sul servizio di trasporto delle salme, e propone al Sindaco gli eventuali provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità, per quanto concerne gli aspetti igienico - sanitari.

Articolo 28 – Autofunebri

1. I trasporti funebri sono eseguiti a mezzo di autofunebri idonee e conformi alle norme del "nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento".
2. Le autofunebri devono avere le caratteristiche di cui all'art.20 del D.P.R.n.285/90.
3. All'interno della vettura può essere collocato sul feretro un mazzo o cuscino di fiori, purché non trapelante umidità.
4. Per i trasporti fuori Comune è vietato collocare all'esterno del carro fiori o altro.
5. Le autofunebri devono essere tenute sempre in perfetto stato di funzionamento e decoro. Devono essere disinfettate ogni volta che si verifichi una perdita dal feretro, quando siano state trasportate salme di persone decedute per malattie infettive e, comunque, una volta al mese.

Articolo 29 - Iniezione conservativa e disposizioni generali circa i documenti di trasporto

1. I trattamenti conservativi sono quelli previsti dalla norma nazionale vigente.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto, al seppellimento ed eventualmente dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale addetto presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro accerterà la regolarità dei documenti e la rispondenza dello stesso al tipo di sepoltura cui è destinato, in base alle risultanze documentali; quindi compilerà il verbale di presa in consegna in duplice copia: una verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile dei Servizi funebri e cimiteriali.
4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di autorizzazione al trasporto deve restare in consegna al vettore.

Articolo 30 - Trasferimento di salme dal luogo di decesso ad altro luogo

1. Il Sindaco, sentito il Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, può autorizzare, anche in via generale, il trasporto della salma all'interno di abitazioni o, in casi eccezionali, in luoghi di speciali onoranze con apposito decreto.
2. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc.., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al secondo comma.

Articolo 31 - Trasporto di deceduti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività (art. 18 del DPR 285/90)

1. Per i cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco ministeriale pubblicato ex artt. 18 – 25 DPR 285/1990 il Responsabile dell'U. O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale. o suo delegato prescriverà le opportune norme a tutela della salute pubblica per quanto concerne il trasporto, l'eventuale divieto del corteo ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Nel caso sia ritenuto necessario, su istruzione dell'autorità sanitaria di cui al comma precedente, le salme possono essere trasportate anche prima del termine di 24 ore dal decesso in locali di osservazione, e di qui, dopo il termine prescritto, direttamente al luogo di inumazione, tumulazione, cremazione.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile dell'U. O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 32 - Trasporto da e per altri comuni

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto, a seguito della domanda degli interessati corredata dall'autorizzazione al seppellimento. Qualora la traslazione sia successiva alla prima sepoltura, è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
2. Dell'autorizzazione è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
3. Al decreto è successivamente allegato il nulla osta relativo alla verifica effettuata ai sensi del precedente art. 23.

4. Le salme provenienti da altri Comuni o dall'estero e da seppellirsi nei cimiteri sono ricevute direttamente dal personale addetto presso il cimitero.
5. Per i morti di malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco ministeriale pubblicato ex artt. 18 – 25 DPR 285/1990 l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco con l'osservanza dell'art.25 del D.P.R. n.285/90.

Articolo 33 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con apposito decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 34 - Trasporti all' estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme dall'estero o per l'estero ha una disciplina diversa in relazione al fatto che si tratti di stato aderente, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/02/1937 approvata e resa esecutiva con R.D. 01/07/1937, n.1379. In questo caso, in conformità a quanto disposto dall'art. 27 del D.P.R. n.285/90 nonchè dalla Regione Liguria con DGR n. 258 del 14/03/2002, la salma deve essere accompagnata dal passaporto mortuario rilasciato dal Sindaco, per le salme da estradare, o dalla competente autorità dello stato estero, per le salme da introdurre nel territorio nazionale.
2. Qualora lo stato non sia aderente alla convenzione di Berlino: per l'introduzione nel territorio nazionale di una salma, deve presentarsi all'autorità consolare italiana apposita domanda secondo quanto stabilito dall'art.28 del D.P.R. n.285/90 e dalla già citata DGR n. 258 del 14/03/2002; per l'estradizione di una salma verso Stato non aderente alla convenzione la domanda deve rivolgersi al Sindaco in conformità all'art.29 del D.P.R. n.285/90 e DGR n. 258 del 14/03/2002. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco ministeriale pubblicato ex artt. 18 – 25 DPR 285/1990, si applicano le disposizioni di cui all'art.25 del citato decreto.

Articolo 35 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato con decreto del Sindaco.
2. Se il trasporto di ceneri o resti mortali completamente mineralizzati è da o per Stato estero aderente alla convenzione internazionale di Berlino, la competenza circa l'autorizzazione spetta al Sindaco; qualora si tratti di Stati non aderenti alla convenzione suddetta, all'Autorità Consolare italiana all'estero o al Sindaco ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. n. 285/90 e DGR n. 258/02.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt. 18, 20 e 25 del D.P.R. n. 285/90, non si applicano al trasporto di cui al presente articolo.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 64.

Articolo 36 - Procedure per trasporto di resti mortali

1. Con il comma 1 dell'art 3 del D.P.R. 254/03 è stata introdotta norma dettante la definizione di resto mortale.
2. Per l'autorizzazione al trasporto è competente il Comune di partenza, ai sensi dell'articolo 24 del D.P.R. 285/90.
a) Se il trasporto avviene dentro il cimitero è sufficiente la sola registrazione di cui a all'art. 52 del D.P.R. 285/90.
b) Se il trasporto avviene entro il Comune è sufficiente l'autorizzazione del competente ufficio comunale.

Articolo 37 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfestazione.
2. L'idoneità della rimessa, delle relative attrezzature e delle autofunebri è accertata dal Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale. o suo delegato salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

Articolo 38 - Autorizzazioni per l'esercizio di onoranze funebri

1. Le imprese di onoranze funebri private, qualora intendano vendere cofani ed altri articoli funerari, devono munirsi della prescritta autorizzazione commerciale, fermo restando l'obbligo della licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.31 n. 773.
2. A richiesta degli interessati, le imprese di cui al precedente comma possono:
a) espletare, a titolo di mediazione, affari o pratiche amministrative sia presso gli uffici del Comune sia presso le parrocchie o enti di culto;
b) fornire feretri e accessori relativi;
c) occuparsi della salma e/o del trasporto in o da altri Comuni.

Articolo 39 – Divieti

1. Le imprese di onoranze funebri non possono:
a) offrire i propri servizi e forniture al domicilio dei defunti o presso ospedali, case di cura, ecc., e, comunque, accaparrarsi i servizi in modo molesto ed inopportuno, ricorrendo a sistemi e metodi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o degli uffici pubblici;
b) esigere onorari sproporzionati alla entità del servizio; a tal fine nei negozi di vendita e/o nella sede di agenzie di affari o di trasporti funebri, dovranno essere chiaramente esposti tutti i prezzi di vendita di beni e servizi offerti: di questi ultimi dovrà, inoltre, esporsi la relativa tabella descrittiva;
c) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni n ordine agli onorari o per altro motivo privato;
d) esporre, alla vista del pubblico, casse ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;
f) utilizzare per i trasporti fuori comune e per i riti funebri personale non in regola con il Contratto Nazionale di Lavoro.
2. I titolari e i dipendenti delle imprese non possono trattenersi negli uffici, nei locali del Comune e nei cimiteri oltre il tempo necessario per svolgere gli incarichi loro affidati, allo scopo di offrire prestazioni.

Articolo 40 - Idoneità di veicoli e locali

Le imprese di onoranze funebri devono uniformarsi, per quanto riguarda i locali ed i mezzi di trasporto, alle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Articolo 41 - Incaricato del trasporto

1. È incaricato del trasporto funebre il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata da un'impresa di cui agli artt. precedenti o da un ente pubblico, che svolge il servizio secondo una delle forme di gestione di cui alla D.Lgs. 267/2000.
2. L'incaricato, data la peculiarità del trasporto di salme, è da considerarsi come incaricato di un pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p., come modificato dalla Legge 26.04.1990 n. 86.

TITOLO VI – Cimiteri

Articolo 42 - Cimiteri del Comune

1. Il Comune di Borghetto di Vara è caratterizzato dalla presenza di n. 4 Cimiteri Comunali

siti in:
- Borghetto di Vara;
- Cassana ;
- Pogliasca;
- L'Ago;

2. Salvo diversa e motivata richiesta dei familiari del defunto, le salme vengono destinate al Cimitero sito nella parrocchia di residenza del defunto.

Articolo 43 - Competenze e tariffe

1. L'ordine e la vigilanza nei cimiteri spettano al Sindaco che vi provvede secondo quanto disposto al precedente art. 2.
2. La vigilanza sugli aspetti igienico sanitari dei cimiteri aventi rilevanza sulla salute umana, spetta al Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale. o suo delegato, che propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.
3. Tutte le operazioni di inumazione, di tumulazione, di esumazione, di estumulazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici spettano al personale comunale che potrà avvalersi anche dell'ausilio di ditte specializzate.. Il Comune può tuttavia demandare completamente tali operazioni a ditte specializzate, sotto la direzione del Responsabile del servizio Lavori pubblici.
4. Competono esclusivamente al Comune le funzioni di custodia, registrazione e archivio di cui agli artt.52, 53 e 81 del D.P.R. n.285/90.
5. Salvo quanto stabilito dagli artt. 101 - 105 del D.P.R. n.285/90, è fatto divieto di seppellire cadaveri fuori dai cimiteri.
6. Tutte le operazioni relative ai servizi cimiteriali, il rilascio di concessioni, le diverse registrazioni di atti, servizi e operazioni cimiteriali, svolgimento pratiche e stesura contratti, svolgimento sopralluoghi, sono subordinate al pagamento di apposita tariffa determinata con deliberazione di Giunta comunale.

Articolo 44 – Ricevimento delle salme e dei resti mortali (art. 50 DPR 285/90)

1. Nel Cimitero sono ricevuti:
a) le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque fosse la residenza in vita;
b) le salme delle persone morte fuori Comune, ma aventi in esso in vita la residenza al momento della morte;
c) le salme delle persone non rientranti nelle due casistiche precedenti ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel cimitero stesso;
d) i nati morti e i prodotti del concepimento se almeno uno dei genitori rientra in una delle predette categorie;

e) i resti mortali delle persone di cui sopra.
Le salme e i resti di persone non rientranti nelle categorie di cui sopra possono essere ricevuti nei cimiteri dietro pagamento di una maggiorazione determinata dalla Giunta. Per i seppellimenti di salme non rientranti nelle categorie di cui sopra, gli interessati dovranno fare apposita documentata domanda al Sindaco il quale accorderà l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

Articolo 45 - Reparti speciali

1. Possono essere riservati campi speciali, da individuare nel Piano Regolatore Cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, da destinare al seppellimento delle salme, alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone professanti culti diversi da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Il Consiglio Comunale con proprio atto di natura regolamentare decide in ordine alla attribuzione degli eventuali maggiori oneri, conseguenti alla realizzazione e gestione di tali reparti speciali.
3. Gli arti, altre parti anatomiche ed i feti, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai suoi familiari, secondo le indicazioni fissate dal P.R.C., in via transitoria vengono inumati in campo comune.
4. E' pure da individuarsi, in almeno un cimitero comunale, un campo speciale da destinare all'inumazione dei "resti mortali" quando provenienti dalle estumulazioni, in quanto il tempo di permanenza per tali resti in seppellimento in terra è a ciclo ridotto a 5 anni ovvero a due anni nel caso di utilizzo di particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione come determinato dalla Circolare del Ministro della Sanità n. 10 del 1998.

Articolo 46 - Sepolture riservate a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno di ogni cimitero possono essere riservate aree, tombe e lapidi alla memoria, di cui il Sindaco ha facoltà di disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere dell'ingegno o per servizi resi al Comune.

Articolo 47 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, messo a disposizione dal Comune o da privati.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
c) in caso di non disponibilità di sepolture nel Cimitero.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dei Servizi funebri e cimiteriali, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori.
4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Responsabile dei Servizi funebri e cimiteriali, previa diffida, provvederà a far inumare la salma in campo comune.
5. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Articolo 48 - Ossario Comune

1. In ogni Cimitero è istituito un ossario per la raccolta indistinta delle ossa, non richieste dai familiari e provenienti dalle esumazioni e, in caso di completa mineralizzazione, dalle estumulazioni.
2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico

Articolo 49 - Cinerario Comune

1. In ogni cimitero è istituito un cinerario comune per la raccolta indistinta (dispersione) e conservazione delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.
2. Ossario comune e cinerario comune possono fisicamente coincidere nella stessa struttura.
3. Nel cinerario verranno disperse le ceneri provenienti dalle salme per le quali il de cuius abbia espresso in vita la volontà di scegliere tale forma di sepoltura o per le quali i familiari non abbiano manifestato alcuna volontà di destinazione.

Articolo 50 - Divieti di ingresso nel cimiteri

Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
a) ai minori di anni 14, se non accompagnati da persone adulte;
b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere dei cimitero;
c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto, con apposito decreto.

Articolo 51 - Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:
a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
b) introdurre biciclette, cani o altri animali senza autorizzazione;
c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi. È fatto obbligo comunque rispettare nel modo più assoluto le tombe altrui;
d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi; sedere sui tumuli o sui monumenti; camminare fuori dai viottoli; recare danno o sfregio alle lapidi, ai muri, ecc.;
g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
Le violazioni saranno sanzionate ai sensi dell'articolo 7/bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

.

Articolo 52 - Piano regolatore cimiteriale (PRC)

1. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Responsabile dei Servizi funebri e cimiteriali in cooperazione con il Responsabile del Servizio Lavori pubblici, anche avvalendosi della consulenza di professionisti esterni, provvederà a presentare per l'approvazione al Consiglio Comunale un documento programmatico contenente le linee guida di pianificazione e programmazione cimiteriale, che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 25 anni; detto programma sarà costituito da cartografia di ogni sito cimiteriale rappresentante:
- lo stato di fatto attualizzato graficamente con evidenziate le costruzioni, i campi di sepoltura ed i percorsi interni, oltre che il perimetro di fascia di rispetto cimiteriale vigente;
- lo stralcio dello stesso sito del piano urbanistico vigente con la relativa legenda di lettura ed articolato normativo;
- la previsione a 25 anni dell'eventuale ampliamento di ogni sito cimiteriale (quindi una tavola grafica da redigere anche per i cimiteri che non saranno assoggettati ad ampliamento) che comprenda la fascia di rispetto attuale e se necessario quella da modificare in funzione degli ampliamenti o riduzione della stessa nei casi che saranno ritenuti necessari;
- l'elenco degli interventi da eseguirsi per il pieno rispetto del Capo X del D.P.R. n. 285/90.
Lo studio sarà completato da schede demografiche sulla popolazione e di statistica cimiteriale relativamente all'andamento delle sepolture e morti con analisi dei dieci anni precedenti,.
2. Dopo l'approvazione del documento programmatico dovranno essere predisposti, secondo i tempi stabiliti in apposito atto d'indirizzo approvato dalla Giunta, i nuovi Piani Regolatori Cimiteriali.

Resta comunque fermo l' obbligo di aggiornamento quinquennale delle planimetrie generali ai sensi di quanto disposto dall' art. 54 del DPR n. 285/90.
3. Nei Piani Regolatori Cimiteriali di ogni cimitero dovranno essere indicati:
a) le zone eventualmente soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio, o comunque tutti quelli anteriori al 1940, per i quali eventualmente prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro a norma delle vigenti disposizioni sulla tutela dei beni culturali,
b) campi di inumazione, campi speciali,
c) campi per sepolture ad uso privato,
d) aree per la realizzazione di sepolture o monumenti privati,
e) aree per sepolture ad uso collettivo;
f) cellette ossario,
g) cellette cinerarie,
h) spazi da destinare a servizi, ossario e cinerario comune
i) una parete da destinare a lapidario, per la raccolta delle antiche lapidi e dei manufatti di pregio.

TITOLO VII – Inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni

Articolo 53 – Inumazione

1. In ciascun Cimitero deve essere organizzato uno o più campi d'inumazione destinati alle sepolture decennali.
2. Le caratteristiche del suolo, l'ampiezza, la divisione in quadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e nel caso, per minori di anni 10, devono essere conformi a quanto dispone il Capo XIV del DPR. n. 285/90.
3. Compatibilmente con le esigenze di inumazione e di edificazione di colombari, possono essere riservate aree ed opere a sepolture private, - individuali, familiari e per collettività - ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. n. 285/90.
4. Le sepolture in terra consistono in sepolture in campo comune, hanno una durata di 10 (dieci) anni decorrenti dal giorno del seppellimento e vengono assegnate gratuitamente.
2. Nei campi di inumazione, le sepolture vengono assegnate nel rispetto di una progressione predeterminata, che, di regola, parte da sinistra rispetto alla fila d'inizio e prosegue, comunque, per fila (orizzontale o verticale), fino ad esaurimento delle sepolture disponibili sul campo.

Articolo 54 – Cippi, lapidi e copritomba

1. Ogni fossa dei campi d'inumazione è contraddistinta, da un cippo realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici. Sul cippo, a cura del Comune, deve essere

applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. I privati hanno comunque facoltà di installare, in sostituzione del cippo, un copri tomba, realizzato in rispondenza delle caratteristiche esposte nel presente Regolamento.
3. L'installazione delle lapidi e/o dei copritomba e la loro manutenzione è da eseguirsi a carico dei familiari/aventi titolo.
4. Sulle sepolture è permesso di coltivare piccoli arbusti o fiori non eccedenti l'altezza di cm 60 dal piano del terreno ed evitando comunque di ingombrare altre fosse o di ostacolarne l'accessibilità.

Articolo 55 –Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette - resti o urne cinerarie in opere murarie o in nicchie (loculi) costruite dal Comune o dai concessionari di aree cimiteriali laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo (solo per concessioni di tale natura precedenti il 1975) le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui agli artt. 74 ss. del presente regolamento.
3. L'installazione delle lapidi e la loro manutenzione è da eseguirsi a carico dei familiari/aventi titolo. Circa la manutenzione delle lapidi dei tumuli vige quanto disposto dell'art. 84 del presente Regolamento.

Articolo 56 - Avvisi di scadenza

1. L'Amministrazione Comunale non è tenuta a dare singoli avvisi alle famiglie interessate per la scadenza della sepoltura.
2. Ogni anno, il Responsabile dei Servizi funebri e cimiteriali provvederà alla stesura di elenchi, distinti per cimitero, in cui verranno indicate le salme per le quali è possibile procedere all'esumazione ordinaria nell'anno successivo. Tali elenchi saranno esposti all'albo pretorio e sul sito internet del Comune, nonché presso ogni Cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti.
3. Con le stesse modalità di cui al comma precedente verrà predisposto lo scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.
4. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere presso il Cimitero con anticipo di almeno 15 giorni.

Articolo 57 - Esumazioni ordinarie

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dalla inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei

cadaveri. Sono comunque esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i 10 anni.
2. I cittadini sono informati delle suddette scadenze in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti, come disposto nell'articolo precedente.
3. Le esumazioni sono effettuate in date stabilite dall'ufficio e comunicate a norma del precedente articolo.
4. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco prescritte dall'articolo 36 del DPR 285/1990.
5. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco, mediante sua Ordinanza o per mezzo di Determina dirigenziale (ai sensi dell'art. 107, 3 D. Lgs. 267/2000, norma di rango primario, prevalente sulle norme del DPR 285/1990, norme di rango secondario). Nell'Ordinanza o nella Determina è necessario definire un protocollo operativo per valutare lo stato di mineralizzazione dei resti disseppelliti. Occorre individuare un soggetto titolato a decidere nei casi dubbi di incompleta scheletrizzazione.
6. I caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:
a) Permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
b) Essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
c) Essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.
Per i resti mortali da reinumare è consentito addizionare direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato interno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica;
d) essere tumulati, solo su impulso degli aventi titolo a disporne, e mai d'ufficio, purché racchiusi nella cassa di cui all'Art. 30 DPR 285/1990, se si riscontra la percolazione di liquidi organici, ex paragrafo 3 Circolare 31 Luglio 1998 n.10 del Ministero della Sanità.
6. È ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria.
7. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno.

Articolo 58 - Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie sono consentite nei limiti e con le modalità dettati dalla normativa nazionale agli artt. 83 e 84 del DPR 285/90 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nel caso di esumazioni straordinarie è vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse dal personale comunale o di quelle comunque tenutevi in ragione del proprio ufficio, fatte salve diverse disposizioni che l'Autorità Giudiziaria ritenga di impartire.
3. Durante lo scavo dovrà esser presente un incaricato per redigere apposito verbale per la conseguente annotazione nei registri cimiteriali e per verificare la collocazione della tomba, nonché l'identità del cadavere anche attraverso il cippo di cui all'Art. 70 DPR 285/1990.
4. Fatti salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria non si può dar luogo ad esumazioni straordinarie nei mesi compresi tra maggio è settembre.
5. L'ordine di eseguire un'esumazione straordinaria impartito dall'Autorità Giudiziaria si colloca, gerarchicamente, in posizione prodromica, rispetto alla formale autorizzazione rilasciata dal Comune che, tuttavia, è pur sempre necessaria per perfezionare tutto l'iter procedurale.
6. Le esumazioni straordinarie sono regolate dal Sindaco, mediante sua Ordinanza o per mezzo di Determina dirigenziale (ai sensi dell'art. 107, 3 D. Lgs. 267/2000, norma di rango primario, prevalente sulle norme del DPR 285/1990, norme di rango secondario).
7. Oggetto dell' esumazione straordinaria, naturalmente, è sempre e solo il cadavere e non il resto mortale, perché non è ancora completamente trascorso il periodo legale di sepoltura, quindi per il trasporto si dovranno osservare tutte le prescrizioni dettate in materia di trasporto cadaveri (autofunebre in regola con i requisiti dell'Art. 20 del DPR 285/1990, cofano in grado si assicurare il trattenimento del percolato cadaverico almeno per il tempo necessario trasporto stesso grazie all'adozione di un dispositivo impermeabilizzante...).

Articolo 59 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, previo provvedimento del Responsabile del Servizio, allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
2. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima della scadenza dei venti anni o della scadenza della concessione e possono aver luogo:
a) a richiesta dei familiari interessati, subordinatamente all'autorizzazione del Responsabile del servizio, ove si voglia trasportare la salma in altra sepoltura o provvedere alla cremazione;
b) su ordine dell'Autorità giudiziaria;
c) per particolari esigenze dell'Amministrazione comunale.
3. È ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di estumulazione ordinaria o straordinaria nelle ipotesi sub a) del comma precedente. Nelle altre ipotesi di estumulazione straordinaria, di regola, è vietata, salvo altra indicazione presente nell'autorizzazione del Responsabile del servizio.
4. Ogni anno il Responsabile del servizio cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo e quelle per le quali sono in programma le operazioni di estumulazione. Tali elenchi saranno esposti all'albo pretorio e sul sito

internet del Comune, nonché presso ogni Cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti.
5. I feretri sono estumulati secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. Le estumulazioni straordinarie debbono essere eseguite alla presenza del competente organo della Azienda Sanitaria Locale o di personale tecnico dal medesimo delegato.
7. Le ossa che si rinvengono sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.
8. È consentita la cremazione delle ossa.
9. Qualora al momento della estumulazione risulti che il cadavere non sia completamente mineralizzato, in mancanza di disposizione diversa nella domanda di estumulazione, esso verrà inumato per il periodo stabilito dal Sindaco mediante provvedimento del servizio competente, previa debita apertura della cassa metallica.
10. In presenza di situazioni comportamentali non precedentemente codificate da regolamenti, ordinanze o ordini di servizio, laddove necessitassero particolari cautele igienico/sanitarie, il Responsabile del Servizio cimiteriale comunale chiede il parere del Responsabile dell' U. O. Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale.
11. Il Responsabile dei Servizi funebri e cimiteriali, su espressa delega del Sindaco ha il potere di ordinare d'ufficio ed in ogni tempo, su parere del Responsabile dell' U.O. Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o suo delegato, l'estumulazione di salme per motivi di igiene e sanità. In questo caso verrà previamente notificata agli interessati una diffida a provvedere, entro il termine di 24 ore dalla ricezione della stessa, alla rimozione delle cause; decorso il termine suddetto senza che si sia ottemperato, si provvederà all'immediata inumazione del feretro.
12. L'estumulazione straordinaria di ceneri o resti mortali è regolamentata dal Sindaco mediante determina del servizio competente ed è generalmente finalizzata a consentire la sistemazione in un unico cimitero di salme, resti o ceneri di coniugi o genitori o figli.

Articolo 60 - Tariffe per esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente solo nel caso in cui venga richiesta o sia disposto che la conservazione dei resti ossei di quel defunto saranno deposti in ossario comune.
2. Le estumulazioni ordinarie al termine del periodo di concessione sono gratuite nel caso in cui il concessionario non richieda la riconcessione della tomba (loculo, ossario, cinerario, tomba di famiglia, ecc...); in tutti gli altri casi le altre estumulazioni ordinarie e straordinarie e le esumazioni straordinarie sono soggette al pagamento della tariffa appositamente stabilita dalla Giunta comunale.
3. La tariffa per estumulazioni straordinarie da depositi provvisori contempla soltanto il recupero delle spese vive dell'operazione, se nel caso contemplato al punto c comma 2 art. 47 del presente Regolamento.

Articolo 61 - Oggetti da recuperare

1. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte della salma, di indumenti o di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
2. Qualora gli aventi diritto presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venirne in possesso, essi devono darne avviso al momento della richiesta delle operazioni oppure almeno 1 giorno prima dell'effettuazione delle stesse, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato.
3. Degli oggetti richiesti e rinvenuti verrà quindi redatto un verbale di consegna in duplice copia: una verrà consegnata al reclamante insieme agli oggetti; l'altra verrà depositata agli atti.
4. Gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni sopraddette devono, indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, consegnarsi al Responsabile dei Servizi funebri e cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per 6 mesi. Decorso tale termine, in mancanza di reclami, entreranno in pieno possesso del Comune.

TITOLO VIII – Cremazione

Articolo 62 – Cremazione

1. Il Comune non dispone di impianto di cremazione.
2. La cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti sono disciplinate dalle disposizioni seguenti, in osservanza dei principi generali e criteri direttivi della Legge 30 marzo 2001, n. 130 e delle disposizioni di cui Legge Regionale 04/07/2007 n. 24.

Articolo 63 - Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di cadavere, per le persone decedute nel Comune di Borghetto di Vara, è autorizzata dall'Ufficiale di stato civile del Comune, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa Autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
a) disposizione testamentaria del defunto;
b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei propri associati;

c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, volontà del coniuge del defunto o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi manifestata al Comune di decesso o di residenza;
d) volontà manifestata dal tutore nel caso di minore o di persona interdetta.
3. In presenza di volontà testamentaria espressa dal defunto l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro la volontà dei familiari, a richiedere l'autorizzazione alla cremazione.
4. Nel caso in cui nel testamento non sia indicato l'esecutore testamentario, i familiari devono rispettare e dare attuazione alla volontà del defunto di essere cremato.
5. Il Comune competente autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio di un pubblico avviso.
6. La cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune è autorizzata dall'Ufficiale di stato civile del Comune.
7. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso, in ordine, dei seguenti parenti: del coniuge del defunto o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi manifestata al Comune di decesso o di residenza. In caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado si avrà riguardo alla volontà espressa dalla maggioranza assoluta di essi.
8. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o negli altri casi di cui al comma 6, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.
9. Ai fini di ridurre l'emissione di inquinanti solidi e gassosi in atmosfera e i tempi di cremazione, per le ossa contenute nell'ossario comune occorre usare una cassa di legno non verniciata e con caratteristiche di facilità di combustione, fatte salve ulteriori norme tecniche elaborate dai Ministeri competenti ai sensi dell'articolo 8 della l. 130/2001.2.
10. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.
11. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

Articolo 64 - Urne cinerarie

Le ceneri derivate dalla cremazione sono raccolte in una apposita urna cineraria di materiale resistente, sigillata, che deve riportare in modo chiaro e preciso i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione.
Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

Articolo 65 - Affidamento e dispersione delle ceneri

1. Il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile ovvero nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, può chiedere, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente: la tumulazione, l'interramento nel cimitero, l'affidamento ovvero la dispersione delle ceneri nei luoghi consentiti dalla presente legge.
2. Affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente ai sensi del precedente articolo 63, comma 2, lettere a) e b).
3. In caso di affidamento dell'urna ad uno dei soggetti di cui al comma 1, il Comune provvede all'annotazione in un apposito registro delle generalità dell'affidatario unico che deve garantire in ogni momento la localizzazione, l'identificazione e la buona conservazione della stessa e la continuità nella custodia.
4. Nel caso in cui l'affidatario dell'urna cineraria o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamenti, gli stessi possono provvedere alla tumulazione nel loculo cinerario o all'interramento oppure alla dispersione secondo quanto previsto dall'articolo 67.
5. Le ceneri già custodite nei loculi cinerari alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere affidate secondo le modalità previste dal presente articolo.
6. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, e conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.
7. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
8. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
9. In caso di rinuncia all'affidamento, ovvero disaccordo fra parenti dello stesso grado non superabile a norma dell'art. 63, comma 1, sempre che non sia stata disposta la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nei casi citati può essere sempre autorizzata la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

10. Possono essere affidate secondo le modalità del presente articolo anche le ceneri già costudite in celletta, al momento dell'entrata in vigore del precedente Regolamento.

Articolo 66 - Modalità di conservazione delle ceneri e dei resti ossei

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere: tumulata in celletta, inumata in area cimiteriale, conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'art. 80 comma 3 del D.P.R. 285/1990, consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 65.
2. La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo in concessione solo in presenza di un feretro. La durata della tumulazione è prevista in 35 anni. La tumulazione in sepoltura di famiglia o loculi è per il periodo concessorio residuo. È possibile inserire resti ossei o ceneri all'interno del loculo insieme alla salma con concessione non scaduta fino a un massimo di tre. In tal caso per ogni inserimento deve essere applicato il 25% della tariffa del loculo proporzionata al numero di anni rimanenti alla scadenza del contratto. La durata della concessione rimane quella fissata dalla concessione principale (salma). È possibile inserire ulteriori resti ossei o ceneri all'interno dell'ossario cinerario in concessione non scaduta fino a un massimo di tre. In tal caso per ogni inserimento deve essere applicato il 25% della tariffa dell'ossario proporzionata al numero di anni rimanenti alla scadenza del contratto. La durata della concessione rimane quella fissata dalla concessione principale. Il diritto alla tumulazione è riservato alla persona del concessionario e ai suoi familiari. Per familiari si intendono parenti ed affini fino al 6° grado. È altresì consentita la tumulazione di persone non parenti, ma legate alla famiglia (concessionario e suoi familiari, parenti affini fino al 6° grado) da particolari vincoli di convivenza. È altresì infine consentita anche la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerenze nei confronti del concessionario (ad es. erede testamentario). La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. La richiesta di tumulazione può essere presentata al Comune dal concessionario o dai suoi eredi. Il/I richiedente/i stipula/ano con il Comune apposita integrazione al contratto di concessione originaria. (comma modificato con deliberazione C.C. n. 2 del 28/01/2023)
3. L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri. La durata dell'inumazione è prevista in 10 anni, rinnovabile fino alla durata massima di 99 anni. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. È d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché non un identificativo numerico progressivo di fila e fossa. L'urna cineraria destinata all'inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri, entro il periodo di inumazione. Il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa.

Articolo 67 – Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, giusto al disposto dell'articolo 4 della L.R. 24/2007, è consentita solo su espressa manifestazione di volontà del defunto risultante da testamento o da altra dichiarazione scritta.
2. La dispersione vinee autorizzata dal comune di decesso. Se la dispersione ha luogo in comune diverso da quello in cui è avvenuto il decesso occorre altresì il nulla osta del comune in cui avverrà la dispersione.
3. La dispersione delle ceneri può essere effettuata da parte dei soggetti di cui all'articolo 63 comma 1, o da un differente soggetto espressamente indicato dal defunto con atto scritto.
4. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

5. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del Codice della strada approvato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 ss.mm.ii.
6. In mancanza di manifesta scelta del defunto del luogo di dispersione delle proprie ceneri quest'ultimo è scelto dal coniuge o dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di tale indicazione, trascorsi novanta giorni dalla cremazione, il Comune autorizza la dispersione delle ceneri nel cinerario comune del cimitero del Comune di residenza del defunto.
7. Le ceneri già custodite nei loculi cinerari alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere disperse, fatta salva l'espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o da altra dichiarazione scritta successiva, secondo le modalità previste dal presente articolo.

Articolo 68 – Registrazioni

1. Il Servizio Cimiteriale deve tenere aggiornato l' apposito Registro nel quale deve essere evidenziato:
a) l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;
b) il luogo di dispersione delle ceneri.

Articolo 69 - Istanza per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri

1. L'istanza, da parte del soggetto titolato, redatta in carta semplice, deve comprendere:
a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza.

Articolo 70 - Istanza per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. L'istanza, da parte del soggetto titolato, redatta in carta semplice,deve

comprendere:
a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente.
c) l'autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
d) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Articolo 71 - Deposito provvisorio

È consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso i Cimiteri Comunali. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comune.

Articolo 72 – Tariffe

1. Le tariffe per la conservazione e la dispersione delle ceneri in area cimiteriale sono stabilite dalla Giunta comunale nel rispetto del decreto di cui all'art. 5 della Legge 130/2001.
2. Considerata la scarsa disponibilità di spazi cimiteriali in rapporto al fabbisogno, possono essere decisi incentivi, fino all'azzeramento delle tariffe per la conservazione e la dispersione delle ceneri.

Articolo 73 - Senso comunitario della morte

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, sia nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, sia nel caso di dispersione delle ceneri, dovrà essere realizzata nel cimitero comunale, a carico dell'affidatario dell'urna una apposita targa di dimensioni 0,15 m per 0,10 m conte-nente l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita e di morte del defunto.

TITOLO IX – Concessioni cimiteriali

Articolo 74 - Concessione cimiteriale - disposizioni generali

1. Entro i limiti previsti dal P.R.C., il Comune concede l'uso di aree cimiteriali per la costruzione, a cura e spese di individui privati o enti, di sepolture per tumulazione

individuale, per famiglie e collettività. Nel rispetto di quanto previsto dal P.R.C., la concessione può anche riguardare manufatti per sepolture collettive, già predisposti al grezzo.

2. Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

a) aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia);

b) posti in terra per tombe individuali o di famiglia, in muratura;

c) colombari o loculi individuali;

d) nicchie ossario (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali;

e) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato.

Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe in muratura, sono conformi a quelle previste per i loculi.2. Alle sepolture private a sistema di inumazione e tumulazione si applicano le disposizioni stabilite dal D.P.R. n. 285/90 rispettivamente per le inumazioni ed esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni.

3. Sino alla redazione dei P.R.C. non sono consentite concessioni di aree per la costruzione di tombe di famiglia (ipogee, cappelle e simili) o per la collettività.

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa e nel caso di concessione di area ad ulteriore versamento di un deposito cauzionale a garanzia degli adempimenti consequenziali, i cui importi sono determinati dalla Giunta comunale.

5. La concessione cimiteriale, essendo il cimitero un bene soggetto al regime dei beni demaniali, attribuisce al concessionario il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà.

I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del comune ai sensi di quanto dispone l'art.953 del Codice Civile.

6. La concessione è regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale e viene stipulata, in seguito alla assegnazione del manufatto, da parte del Responsabile dei Servizi funebri e cimiteriali.

7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto deve indicare:

a) la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma realizzati o realizzabili;

b) la durata e la decorrenza, che coincide con la data di stipulazione dell'atto di concessione;

c) la/le persona/e, o nel caso di enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;

d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;

e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in correlazione all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista con atto di Giunta;

f) gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;

g) la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa.

8. La Giunta Comunale può assegnare a Enti, Comunità o Collettività aree per la realizzazione di sepolcri sulla base di convenzioni che prevedano a carico dei concessionari oneri di manutenzione e custodia particolari.

Articolo 75 - Durata delle concessioni e utilizzazione dei loculi con concessione di durata superiore a 25 anni o perpetua

1. Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, tutte le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. n.285/90.
2. La durata di ogni tipo di concessione è la seguente:
a) 99 anni, per le aree destinate alla costruzione di Tombe di Famiglia o Cappelle/ Edicole gentilizie (di famiglia) o per i manufatti concessi a norma del comma 1 dell'art. 74;
b) 35 anni per i loculi individuali;
c) 35 anni per le nicchie ossario o cellette destinate alla raccolta di resti mortali e per le cellette cinerarie destinate alla raccolta delle ceneri funerarie.
3. E' ammesso il rinnovo della concessione per una sola volta un periodo di tempo di 20 anni.
La concessione del rinnovo costituisce, in ogni caso, facoltà discrezionale del Comune. Per il rinnovo della concessione sono dovute le tariffe previste e vigenti al momento della richiesta.
Nel caso in cui l'acquirente del loculo sia stato inumato nel corso della durata del contratto, alla scadenza del contratto stesso, se il tempo trascorso è inferiore ad anni 20, i parenti dovranno rinnovare il contratto di concessione del loculo o provvedere, a proprie spese, alla cremazione dei resti materiali.

4. Nel caso di loculi in concessione perpetua, quando siano trascorsi almeno 25 anni dalla tumulazione della salma, è ammessa la rinuncia al diritto d'uso del loculo da parte degli eredi del concessionario, effettuata al fine di tumularvi una nuova salma (limitatamente a quella del coniuge, del convivente, degli ascendenti e discendenti in linea diretta in qualunque grado, dei fratelli o delle sorelle, o di altro parente se approvato con decreto sindacale), mantenendovi una cassettina di zinco contenente i resti mortali del primo occupante, eventualmente previa inumazione a terra per consentire il completamento dei processi di mineralizzazione. In tal caso viene rilasciata nuova concessione alle condizioni di durata vigenti al momento della stipulazione del nuovo contratto ed è subordinata al pagamento di metà della relativa tariffa vigente.
5. Salva la facoltà di utilizzo di cui al comma precedente, da esercitare nei limiti ed alle condizioni sopra esposte, le sepolture che siano liberate prima della scadenza, a cura e spese di chi ne abbia titolo, tornano nella piena disponibilità del Comune, senza oneri di indennità o rimborsi a carico dello stesso Comune.

Articolo 76 - Modalità di concessione

1. La sepoltura privata è concessa prioritariamente in occasione di un decesso; quella nelle cellette ossario/cinerarie solo in presenza di resti o ceneri.
2. È consentita la concessione di loculo a favore di persona vivente su disposizione della Giunta Comunale.
La durata della concessione decorre dalla stipula del Contratto.

3. Salvo quanto disposto al precedente comma 1, le ulteriori modalità di rilascio delle concessioni cimiteriali in ordine anche a tombe di famiglia ovvero a vecchi sepolcri recuperati per decadenza od esproprio, vengono stabilite dalla Giunta che prevederà il ricorso ad un "bando pubblico di assegnazione" secondo modalità articolate di garanzia di trasparenza e privilegiando, in caso di contemporaneità della richiesta, intendendosi per tale la situazione delle richieste pervenute in pari data, a prescindere dall'ordine di protocollo o dalla data di spedizione, la residenza nel Comune del richiedente e la maggior durata della stessa.
4. La concessione di loculi per sepolture individuali deve avvenire a libera scelta dei familiari, salvo diverse disposizioni emanate dalla Giunta Comunale.
Le salme o i resti mortali di persona non residente nel Comune al momento del decesso devono essere collocate solo nell'ultima fila in alto e inferiore, se non disponibile.

Articolo 77 - Diritto d'uso delle sepolture

1. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali, la cui proprietà resta in ogni caso in capo al Comune.
Il diritto d'uso del concessionario non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atto inter vivos né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto. La concessione del loculo individuale dà titolo ad usare la sepoltura per quella sola salma per la quale ha luogo la concessione.
2. La titolarità del diritto d'uso spetta secondo la seguente disciplina:
a) nei sepolcri ereditari, ovvero nelle sepolture concesse prima del 10/02/1976, il diritto d'uso si trasmette, esaurita la linea familiare indicata nella concessione e sino ad estinzione della stessa, secondo le norme previste dal Codice Civile Libro Secondo - Titolo II e III e cioè agli eredi legittimi o testamentari del concessionario e alla loro famiglia.
b) nei sepolcri gentilizi o familiari, ovvero nelle sepolture concesse dopo il 10/02/1976, il diritto d'uso, alla morte del concessionario, si trasmette, in via residuale al coniuge non separato/ convivente more uxorio, o in difetto, al parente più prossimo individuato secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile, e quindi, al coniuge/convivente, agli ascendenti e discendenti in linea retta, ai collaterali e agli affini fino al 2° grado. Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, il diritto d'uso si trasmette a tutti gli stessi solidalmente.
3. Nelle sepolture possono essere ammessi benemeriti di cui all'art.93, comma 2 del D.P.R. n.285/90 ed il diritto alla sepoltura è riconosciuto in virtù di apposita dichiarazione presentata in qualunque tempo dal concessionario o dagli aventi titolo (purché abbiano ottemperato agli obblighi relativi al subentro) ed assoggettata ad apposito diritto tariffario congruo a vanificare eventuali scopi di lucro o di speculazione.

Articolo 78 – Divisioni

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione tra loro dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione. La richiesta deve essere redatta nella forma di dichiarazione autentica, a norma del D.P.R. 445/2000, in forma congiunta o disgiunta, purché concordante.

Articolo 79 – Subentri

1. Deceduto il concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e coloro che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta al Responsabile del sevizio, entro 6 mesi dal decesso e a richiedere contemporaneamente la variazione per il riconoscimento del subentro, designando uno tra essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. Per l'aggiornamento è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario, approvato con atto della Giunta comunale.
3. La designazione di cui sopra è obbligatoria per individuare il referente nei confronti del Comune e deve essere effettuata anche in caso di eventuale controversia fra gli eredi del concessionario defunto. La mancata designazione comporta la decadenza dalla concessione, a norma del successivo art. 83 del presente regolamento.

Articolo 80 – Retrocessioni

1. La retrocessione di concessione cimiteriale è possibile nel caso la sepoltura sia stata precedentemente liberata, da salme, resti o ceneri presenti, a carico degli aventi titolo.
2. La retrocessione avviene senza oneri a carico del Comune e non solleva il titolare della concessione da eventuali responsabilità conseguenti alla mancata osservanza degli oneri di manutenzione a carico del concessionario.

Articolo 81 – Estinzione

1. Le concessioni cimiteriali, con la sola eccezione di quelle perpetue rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, si estinguono alla scadenza del termine di durata della concessione.
2. Nel caso di concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, prima della scadenza del termine di durata gli aventi diritto possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Qualora, alla scadenza del termine, gli aventi titolo non dispongano per la collocazione delle salme, resti o ceneri, il Comune provvederà collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, a seconda dei casi, come da Ordinanza del Responsabile dei Servizi funebri e cimiteriali nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

4. Tutte le concessioni cimiteriali, comprese quelle perpetue rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, si estinguono in caso di soppressione del cimitero.
5. Nei casi di soppressione del cimitero, in applicazione di quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 803/1975, gli enti o gli individui privati concessionari hanno solamente i seguenti diritti:
- il diritto di ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, un posto corrispondente per superficie a quello a suo tempo concesso nel cimitero soppresso, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, oppure per la durata di 99 anni nei soli casi di concessione perpetua o a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975;
- il diritto al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, trasporto da effettuare a cura del Comune.

Articolo 82 – Revoca

1. Fatta eccezione per le concessioni perpetue o a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, per le quali vale la particolare disciplina dei successivi commi 3 e 4, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso a enti o individui privati quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.
2. Verificandosi i casi di cui al comma precedente, la concessione viene revocata in forma di ordinanza dirigenziale del Responsabile dei Servizi funebri e cimiteriali, previo accertamento dei presupposti da parte del Comune e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Nei casi di concessione perpetua o a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, la revoca è possibile, a norma dell'art. 92 del D.P.R. 285/1990, in presenza delle seguenti due condizioni: che siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma; che si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
4. Verificandosi i casi di cui al comma precedente, la concessione viene revocata con provvedimento del Sindaco, in forma di Ordinanza sindacale o del Responsabile dei Servizi funebri e cimiteriali, previo accertamento dei presupposti da parte del Comune e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, di celletta ossario in zona individuata dall'Amministrazione, per la durata di 99 anni nel caso di concessione perpetua oppure per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione se a tempo determinato ultranovantanovennale, con un massimo, comunque, di 99 anni.

Nell'ipotesi eccezionale di mineralizzazione non completata, la tumulazione in celletta sarà preceduta da inumazione o cremazione secondo quanto previsto nel presente regolamento, a spese dell'Amministrazione comunale. Anche in questo caso, rimangono a carico dell'Amministrazione le spese per il trasporto dei resti mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.
5. Dei provvedimenti assunti a norma del presente articolo, verrà data comunicazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, al concessionario, ove noto, mediante raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima; nel caso il concessionario non sia noto, si procederà alla pubblicazione dell'atto nell'albo comunale e nello stesso cimitero interessato dall'operazione per il periodo di 60 giorni.

Articolo 83 – Decadenza

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:
a) quando la sepoltura individuale non è stata occupata da salma, resti o ceneri, per i quali era stata presentata richiesta, entro 60 giorni rispettivamente dal decesso, esumazione o estumulazione, cremazione salvo comprovati casi di forza maggiore;
b) in caso venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
c) in caso di mancata comunicazione del subentro nei modi e tempi previsti dal precedente articolo 79.
d) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura di cui al successivo art. 84;
e) per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto e alla costruzione delle opere entro i termini fissati dal seguente art. 85;
f) per inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione, salvo il caso previsto al punto b) di cui sopra, è subordinata alla previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; in caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata nell'albo comunale e presso il cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.
3. La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile dei Servizi funebri e cimiteriali, in forma di Ordinanza dirigenziale.
4. Dichiarata la decadenza della concessione, il Comune disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Successivamente, con determina del Responsabile dei Servizi funebri e cimiteriali, si disporrà la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando comunque i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

TITOLO X – Decoro cimiteriale

Articolo 84 - Obblighi di manutenzione

1. I concessionari di sepolture private sono responsabili, solidalmente tra loro, della manutenzione della sepoltura e opere annesse, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione delle opere e restauri che l'Amministrazione ritenesse necessari ed opportuni per motivi di decoro, sicurezza o di igiene.
2. Spetta al Responsabile dei Servizi funebri e cimiteriali individuare le opere ed i restauri necessari ed opportuni per motivi di decoro, sicurezza o di igiene nelle sepolture private, diffidando i concessionari ad eseguire i lavori entro il termine ritenuto opportuno.
3. La diffida, stante l'impossibilità di effettuare la notifica nei confronti dei soggetti obbligati poiché sconosciuti, dovrà essere affissa per 60 giorni su ogni manufatto così come sopra individuato. Copia della diffida verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per la relativa pubblicazione. Alla scadenza dei termini sopra indicati, previo accertamento di inottemperanza alla diffida il Comune di Borghetto di Vara dichiarerà, senz'altro avviso, la decadenza delle relative concessioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 del presente Regolamento.
4. Per le concessioni che verranno dichiarate decadute, si provvederà all'effettuazione di tutte le operazioni cimiteriali necessarie per la liberazione dei manufatti dalle salme ivi tumulate, secondo quanto previsto nel presente Regolamento.
5. La rimozione equivale all'acquisizione del materiale rimosso che potrà essere conservato, impiegato nuovamente o avviato a rifiuto o a discarica. La sepoltura sarà mantenuta nello stato minimale di decoro, ovvero con il tumulo di terra ed il cippo d'individuazione.
6. Nel caso il sepolcro venga dichiarato inidoneo alla tumulazione di salme o resti o ceneri da parte del Responsabile dei Servizi cimiteriali, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro il termine di 3 mesi.
7. L'Amministrazione Comunale può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, senza indugio o particolari formalità in caso di pericolo, grave danno o rischi per la salute pubblica, a mezzo della squadre operative o di imprese all'uopo incaricate.

Articolo 85 - Progettazione e termini per la costruzione di sepolture private

1. La concessione in uso di area cimiteriale per la costruzione di sepoltura a sistema di tumulazione o inumazione impegna il concessionario alla presentazione del progetto entro 6 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.
2. I progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile del Servizio urbanistica , su conforme parere del Responsabile dell'U. O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o suo delegato e della Commissione Edilizia, in osservanza delle disposizioni del D.P.R. n.285/90.
3. Le opere devono essere completate entro un anno dall'approvazione del progetto, pena la dichiarazione di decadenza, previa diffida a provvedere entro 6 mesi, della concessione in oggetto. L'Amministrazione procederà alla verifica dell'opera e al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro.
In caso di accertamento negativo l'Amministrazione provvederà, previa diffida a provvedere entro 3 mesi, alla dichiarazione di decadenza della concessione in oggetto.
4 La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi cimiteriali.
5. Per il completamento dell'opera, su motivata richiesta, può essere concessa una proroga non superiore a un anno.

Articolo 86 - Sepolture concesse prima dell'entrata in vigore del D.P.R.803/75: ristrutturazioni.

1. Qualora i titolari di concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n.803/75 intendano modificare la capienza del sepolcro familiare o collettivo in uso, sono obbligati all'osservanza della vigente normativa in materia, pertanto la concessione si trasforma in novantanovennale dalla data della nuova concessione per la suddetta trasformazione. Per tali ristrutturazioni sono dovute le tariffe previste con atto dell'Amministrazione.
2. Non si applica il comma precedente alle trasformazioni di loculi in cellette ossario e/o nicchie cinerarie.
3. In caso di intervento su edifici e manufatti edilizi, lapidi, monumenti, cippi marmorei, elementi architettonico – decorativi e/o artistici, ecc., esistenti al momento presso tutti i cimiteri comunali, precedenti di cinquanta anni come data di collocazione o costruzione, per conseguire il rilascio dell'autorizzazione edilizia oggetto d'istanza, è necessario conseguire il preventivo parere autorizzativo della Soprintendenza territorialmente competente. Tale parere vincolante sarà chiesto dall'Ufficio durante la fase istruttoria e comunicato nelle forme disposte dalla Legge 7.08.1990, n. 241.

Articolo 87 – Caratteristiche generali delle sepolture private

1. E' obbligatoria l'apposizione di epigrafe anagrafica. Le scritte saranno realizzate esclusivamente in metallo cromato o dorato, acciaio inossidabile, in marmo bianco o incise.

2. Sulle sepolture possono essere posati foto con i relativi portafoto, vasi, targhe, scritte affettive e arredi vari purché tutto quello che viene posizionato sia tale da non ingombrare gli spazi limitrofi e comunque le forme e le dimensioni di tutti gli oggetti apposti siano comprese entro gli spazi dei monumenti stessi.
3. Tutti i materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private passano in proprietà del Comune se entro il termine di 30 giorni antecedenti la scadenza delle concessioni o le esumazioni non vengono reclamati da chi dimostri, con documenti, di averne titolo.
4. Qualora i familiari lo richiedano, il Sindaco mediante provvedimento del Responsabile dei Servizi funebri e cimiteriali, può autorizzare l'asporto fuori dal cimitero di ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura, nonché il reimpiego di materiali ed opere di loro proprietà in altra sepoltura in concessione agli stessi o a favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, a condizione che siano conformi ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura ed in buono stato di conservazione.
5. Le opere di riconosciuto valore artistico o storico, accertato con delibera della Giunta Comunale, anche in seguito a segnalazione di privati, rimaste a disposizione del Comune, saranno conservate all'interno del Cimitero o in luoghi idonei (le lapidi negli appositi lapidari).
6. Le croci, le lapidi ed i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune in seguito all'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente per sepolture di parenti di persone bisognose che a tal fine ne facciano richiesta.
7. L'ingresso di qualsiasi manufatto funerario nei cimiteri o la sua uscita deve essere autorizzata dal Responsabile dei Servizi funebri e cimiteriali. Con disposizione del Servizio si ordineranno le modalità di uscita di lapidi o manufatti da riscrivere o da manutenere (quando opere non eseguibili in loco ma in laboratorio) si stabilirà le modalità di ingresso del materiale uscito o nuovo e di quanto dovrà essere fatto controllo e correlazione con le Ditte, Marmisti, Artigiani che chiedono di poter svolgere uno specifico lavoro nel cimitero, a tali autorizzazioni potranno corrispondere specifiche tariffe determinate dalla Giunta comunale.

Articolo 88 – Prescrizioni tecniche per la realizzazione di sepolture ad inumazione

1 Il tumulo lapideo non può superare l'altezza di 30 cm, riferita non già allo spessore delle lastre stesse ma alla sua possibilità di elevazione dal piano di campagna. Il coprifossa orizzontale potrà avere le seguenti dimensioni: Lunghezza: 150 cm; Larghezza: 60 cm; Altezza: 30 cm. Sono ammesse lastre o elementi verticali con il seguente ingombro massimo: Lunghezza: 70 cm (oltre i 30 cm del coprifossa); Larghezza: 50 cm; Altezza: 40 cm.
2. Le sepolture ad inumazione devono essere realizzati in elementi di pietra serena o in marmo.

Articolo 89 – Prescrizioni tecniche per l'apposizione di lapidi nelle sepolture in loculo

1 La proprietà della lastra di chiusura del loculo è del concessionario il quale ne deve mantenere a propria cura e spese il buono stato di conservazione, per tutto il periodo della concessione.
2. È ammessa l'apposizione di lapidi esclusivamente in marmo bianco lucido dello spessore minimo di 2 cm.
3. Non è consentita l'apposizione di lapidi formate da un'unica lastra in marmo con la finalità di formare un elemento lapideo continuo tra due o più loculi contigui. Potrà essere ammessa la posa di due o più lapidi singole accostate sormontate da un elemento di decoro avente funzione di raccordo copri fuga. Tale elemento di raccordo non potrà avere uno sporgenza complessiva massima maggiore di 4 cm.
4. La lapide deve consentire l'allaccio a regola d'arte dell'illuminazione votiva mediante la predisposizione di un foro passacavo del diametro di almeno 10 mm, da praticarsi sul lato ove è presente l'elettrificazione, oppure nei pressi del portalampada, avendo cura di rendere disponibile sufficiente ricchezza di cavo per consentire l'allacciamento. Ad ogni punto luce di illuminazione votiva deve corrispondere uno ed un solo allaccio alla rete elettrica predisposta, a cui corrisponderà il pagamento del corrispettivo per ogni lampada allacciata – procedura regolata con separato dispositivo.
5. È ammessa la posa di piccole piante di arredo, esclusivamente in vaso, o la posa di fiori recisi. Il personale comunale e/o le imprese incaricate delle pulizie potranno rimuovere senza alcun preavviso o particolari formalità elementi vegetali in cattivo stato di conservazione

Art. 90 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. La gestione dei rifiuti cimiteriali deve essere condotta garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente, delle condizioni igienico sanitarie e della salute pubblica, con particolare riferimento alle frazioni provenienti da esumazione ed estumulazione e che per la loro particolare natura necessitano di specifiche modalità di gestione ai fini dello smaltimento.
2. Ai fini del presente regolamento si definiscono rifiuti cimiteriali: i rifiuti derivanti da esumazioni ed estumulazioni, nonché degli altri rifiuti derivanti dalle attività svolte in ambito cimiteriale i rifiuti cimiteriali sono costituiti dalle seguenti frazioni:
A) resti mortali;
B) avanzi del corredo funebre derivanti da esumazioni ed estumulazioni;
C) parti di tumulo (o di cippi);
D) rifiuti da offerte votive;
E) rifiuti di materiale inerte a base terrosa o lapidea;
F) altri rifiuti derivanti dalla gestione dell'ambito cimiteriale:
F1) i rifiuti non pericolosi provenienti dalla gestione dei locali del cimitero e loro pertinenze;

F2) i rifiuti provenienti dalla gestione e dallo spazzamento delle strade e dei vialetti del cimitero;
F3) i rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione delle aree verdi, giardini e simili interne o a corredo dell'impianto cimiteriale.
A) resti mortali: il risultato della completa mineralizzazione della salma. In particolare per le salme inumate l'esito della trasformazione delle stesse allo scadere del turno almeno decennale di rotazione e, per le salme tumulate, l'esito della trasformazione, allo scadere delle concessioni ultra ventennali, per effetto della corificazione;
B) avanzi del corredo funebre derivanti da esumazioni ed estumulazioni:
- assi e residui legnosi del feretro;
- componenti, accessori, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie);
- residui di indumento appartenenti alla salma, imbottiture e frazioni tessili similari posti a corredo funebre;
- altri resti biodegradabili inseriti nel cofano;
- residui metallici dalle casse (lamiera zincata e/o piombo) eventualmente poste all'interno del feretro;
- altre componenti e/o accessori contenuti nelle casse utilizzate per l'inumazione e/o tumulazione.
C) parti di tumulo (o di cippi): le porzioni lignee, materiali lapidei ornamentali e frammenti di materiali in laterizio, che costituivano la parte soprassuolo della sepoltura o l'apparato di chiusura del colombario, ivi comprese ghiaie, sassi, fiori o piante allevate in contenitore o in terra, scritte e parti di scritte poste a ornamento delle lapidi;
D) rifiuti da offerte votive: resti di fiori recisi, fiori e piante in contenitore, fiori e piante allevate in terra, corone, cuscini, mazzi di fiori, lumi, candele ed in genere tutto ciò che è offerto periodicamente alla memoria della salma e non costituisce impianto stabile del tumulo e corredo della salma;
E) rifiuti di materiale inerte a base terrosa o lapidea: materiali lapidei provenienti da lavori edili di costruzione o ristrutturazione di manufatti cimiteriali ed altri materiali inerti provenienti dall'attività di demolizione di tumuli, colombari od ossari.
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni definiti al precedente comma 2,lettera B) devono essere raccolti separatamente dalla altre tipologie di rifiuti cimiteriali e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, muniti di idonea chiusura e di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale, e recanti la scritta " Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni ". Il confezionamento deve essere effettuato a bordo scavo.
4. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti di esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 4. Le aree di deposito e/o stoccaggio provvisorio devono essere concepite e gestite con lo scopo di ottimizzare le operazioni preliminari ritenute necessarie per assicurare efficacia ed efficienza alle fasi della successiva raccolta e trasporto. Deve essere assicurata, in ogni caso, al momento del prelievo e conferimento ai mezzi di raccolta l'integrità degli imballaggi.

5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati a smaltimento finale mediante termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, oppure essere avviati al recupero presso ditte specializzate.
6. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (es. zinco, piombo). In tal caso il rifiuto deve essere disinfettato, imballato e posto in stoccaggio all'interno dell'area cimiteriale specificamente adibita al deposito dei rifiuti di esumazione ed estumulazione. Le modalità di recupero sono quelle consentite dalla normativa tecnica e regolamentare emanata con D.M. 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti (es. assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura, avanzi di indumenti, imbottiture e similari) devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
8. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali (es. materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari) possono essere riutilizzati all'interno del cimitero, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Per gli altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione deve essere favorita l'operazione di recupero.
9. I rifiuti non pericolosi provenienti da:
a) offerte votive (resti di fiori recisi, fiori e piante in contenitore, fiori e piante allevate in terra, corone, cuscini, mazzi di fiori, lumi, candele ed in genere tutto ciò che viene offerto periodicamente alla memoria della salma e non costituisce impianto stabile del tumulo e corredo della salma, carta e cartone , sfalci, potature e scarti vegetali, vetro, contenitori ed altri imballaggi in plastica, frazioni di metallo o leghe);
b) gestione e spazzamento delle strade e dei vialetti del cimitero;
c) manutenzione delle aree verdi, giardini e simili interni o a corredo del cimitero;
d) gestione dei locali del cimitero e loro pertinenze.
Sono raccolti con modalità differenziata mediante appositi contenitori e pertanto smaltiti con gli stessi criteri dei rifiuti solidi urbani.
I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

Disposizioni finali

Articolo 91 - Efficacia della normativa regolamentare e norme incompatibili

1. L'ingresso delle salme o resti mortali dovrà avvenire dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali.
2. I casi particolari saranno valutati singolarmente e potranno essere effettuati ingressi in orario e giornate diverse mediante provvedimento del Sindaco.
3. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore per quanto applicabile e fatte salve le disposizioni transitorie che seguono.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le disposizioni contenute nei precedenti regolamenti comunali di polizia mortuaria, ivi incluse le relative modificazioni e/o integrazioni.
5. Ogni altro atto o provvedimento emanato dall'Amministrazione Comunale in contrasto o comunque incompatibile con il presente regolamento è da intendersi abrogato.

Articolo 92 – Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), salvo le ipotesi in cui la violazione costituisce altresì illecito penale o violazione delle norme di pubblica sicurezza ovvero violazioni anche delle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" D.P.R. n.285/90 e s.m.i., le quali ultime sono punite ai sensi dell'Art.107 del medesimo e s.m.i.